



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 61

IN DATA 08/10/2020

**OGGETTO:** "Piano Regionale di controllo ufficiale per l'anno 2020 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Michele Serago

Il Direttore del Servizio

Dott. Michele Colitti

Il Direttore Generale per la Salute

Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta

Dott.ssa Ida Grossi



## COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

## DECRETO

N. 61

IN DATA 08/10/2020

**OGGETTO:** Piano Regionale di controllo ufficiale per l'anno 2020 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

## IL COMMISSARIO AD ACTA

**PREMESSO** che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

**DATO ATTO** che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

**RICHIAMATO** l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

**VISTO** il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: *“Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.”*;

**DATO ATTO** del *“Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018”*;

**VISTA** la legge 21 giugno 2017 n. 96 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”* pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l’art. 34-bis, rubricato: *“Programma Operativo Straordinario della Regione Molise”*;

**DATO ATTO** che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 ed in particolare alle azioni ed interventi di cui al punto XIX adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

**ATTESO** che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

**ATTESO** che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il *“Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018”* - Adempimento 10 Sanità pubblica e veterinaria;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 1992. Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 396/2005 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione del 17 gennaio 2018 che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Decreto 09 aprile 2009, n. 82, Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione UE n 533 del 28 marzo 2019 relativo al programma comunitario di controllo pluriennale per l’anno 2020 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale;

**VISTA** la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – Ufficio 7 – prot. n. 20042 – 01/06/2020 – DGISAN – MDS – P, acquisita al protocollo regionale del 01/06/2020 al n. 85656, avente per oggetto

“Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - Indirizzi operativi per l’anno 2020”, allegata al presente atto (Allegato 1) senza l’accluso documento tecnico con gli indirizzi operativi per l’anno 2020.

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 1247 del 30 ottobre 2009 avente per oggetto: “Piano di controllo sull’immissione in commercio e utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2010–2014 attuato in recepimento dell’accordo Stato Regioni dell’8 aprile 2009 (Repertorio Atti n. 67/CSR)”;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale n. 271 del 28-12-2018 Piano regionale pluriennale integrato dei controlli 2015-2019. Aggiornamento.

**VISTO** il piano predisposto dalla competente struttura regionale, denominato “Piano Regionale di controllo ufficiale per l’anno 2020 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale” allegato al presente atto (Allegato 2);

**PRESO ATTO** che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Piano di Rientro dal disavanzo sanitario;

**SU PROPOSTA** del Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

## **DECRETA**

per le motivazioni in premessa riportate ed integralmente richiamate:

- di recepire le indicazioni esplicitate nel Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - Indirizzi operativi per l’anno 2020 trasmesso dal Ministero della Salute ed acquisito al protocollo regionale del 01/06/2020 al n. 85656, agli atti del competente Servizio;
- di adottare l’allegato Piano regionale di controllo ufficiale per l’anno 2020 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale”, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23/12/1992 ed al Regolamento di esecuzione (UE) UE n 533 del 28 marzo 2019, allegato al presente atto e, quale parte integrante e sostanziale, contraddistinto con il numero “1”;
- di individuare l’ASReM - Dipartimento Unico di Prevenzione - U.O.C. di Igiene degli Alimenti e Nutrizione ed U.O.C. di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, quale organo competente per lo svolgimento dei campionamenti dei prodotti alimentari;
- di affidare le analisi previste all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ di Teramo, quale organo tecnico accreditato a svolgere le prove ufficiali;

- di demandare al Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare l'adozione di provvedimenti tecnico-amministrativi che si dovessero rendere necessari per l'effettiva attuazione del presente decreto;
- di trasmettere il presente Piano al Ministero della Salute, al Dipartimento di Prevenzione ASREM ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo;
- di inviare il presente decreto al BURM per la pubblicazione sul sito internet regionale;
- di prendere atto che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 ed in particolare alle azioni ed interventi di cui al punto XIX - adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

Il presente decreto, composto da n 5 pagine e n. 1 allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

**IL COMMISSARIO ad ACTA**  
**dott. Angelo Giustini**



**Allegato 1**



**REGIONE MOLISE**  
Direzione Generale V delle Politiche per la Salute  
e Assistenza Socio-Sanitaria  
Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

Decreto Ministero della Salute del 23/12/1992  
Regolamento UE n 533 del 28 marzo 2019

Piano Regionale  
di controllo ufficiale per l'anno 2020 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare  
l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari  
di origine vegetale e animale

## **PREMESSA**

Il piano Regionale di controllo dei residui fitosanitari negli alimenti è adottato al fine di verificare il rispetto delle quantità massime consentite di residui di prodotti fitosanitari in alcuni prodotti di origine vegetale e animale destinati al consumo umano.

Il controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari rappresenta una delle priorità sanitarie più rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare ed ha la finalità di garantire un livello elevato di protezione al consumatore.

A livello nazionale, la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in matrici vegetali e animali è tuttora disciplinato dal D.M. del 23/12/1992 che definisce i piani annuali di controllo sui residui dei prodotti fitosanitari e dal decreto legislativo n. 194/95. Dette norme vanno comunque applicate anche alla luce della più recente normativa comunitaria, relativa al controllo ufficiale degli alimenti, definita dai regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene" e delle relative norme nazionali di recepimento e attuative e opportunamente integrate con il Piano di controllo sull'immissione in commercio e utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2010–2014, approvato con delibera di G.R. n. 1247 del 30/12/2009, in recepimento dell'accordo Stato Regioni dell'8 aprile 2009 (Repertorio Atti n. 67/CSR).

Il Regolamento CE n. 882/2004 fissa criteri generali per l'effettuazione dei controlli ufficiali per la verifica della conformità alla normativa, stabilendo anche le caratteristiche che devono possedere i Laboratori per il controllo ufficiale, le procedure, le attività, i metodi e le tecniche per effettuare i controlli. L'UE si è dotata di un'ampia strategia nel campo della sicurezza alimentare che abbraccia non soltanto gli alimenti ma anche la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante.

Tale disegno vuole garantire la salubrità e la rintracciabilità degli alimenti grazie ad un approccio dal produttore al consumatore definito "dai campi alla tavola" omogeneo su tutto il territorio dell'UE in modo che il commercio non sia ostacolato e che vi sia una grande scelta e varietà nell'alimentazione. Le norme si applicano sia agli alimenti prodotti all'interno dell'UE sia alle importazioni.

L'attività di campionamento, vigilanza, controllo, ispettiva, relativa alle attività descritte nel presente Piano, va strettamente coordinata con quella da svolgere in attuazione degli altri piani, in particolare con il Piano dei campionamenti per il Controllo ufficiale, il Piano Nazionale Residui, il Piano Nazionale di Alimentazione animale. I relativi calendari di attività annuale devono essere di conseguenza predisposti contestualmente, definendo esplicitamente l'opportuno coordinamento tra le diverse U.O. del Dipartimento Unico di Prevenzione interessate.

Per tutti gli alimenti destinati al consumo umano o animale sono previsti limiti massimi di residui di antiparassitari (LMR), in modo da proteggere la salute degli animali e dell'uomo. Il Regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva 91/414/CEE, è stato integrato dal Regolamento (UE) 2018/62 nella parte riguardante l'Allegato I.

Questi limiti massimi di residui comprendono LMR specifici per taluni alimenti destinati al consumo umano o animale e un limite generale applicabile quando non è fissato alcun LMR specifico. Successivamente nuove disposizioni normative in materia, come il Regolamento CE n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008 (che modifica il Regolamento CE n. 396/2005 e ne definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto Regolamento), e il Regolamento CE n. 839/2008 (che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti) rende necessaria una programmazione a più largo raggio in modo da garantire una omogeneità e una

costanza di interventi nel corso degli anni, capaci di valutare meglio l'impatto sanitario ed ambientale dei prodotti fitosanitari (Regolamento CE n. 1107/2009).

L'obiettivo è di garantire che i residui di antiparassitari presenti negli alimenti non costituiscano un rischio inaccettabile per la salute dei consumatori e degli animali.

Il controllo dei rischi di prodotti fitosanitari negli alimenti, rientra dunque nel più ampio sistema di controllo dell'igienicità e sicurezza dei prodotti alimentari previsto dai regolamenti europei citati. In particolare tale controllo va condotto in sintonia con gli stessi Regolamenti del cosiddetto "Pacchetto Igiene" (in particolare i Regg. CE n. 854/2004 e n. 882/2004) che definiscono norme e procedure per lo svolgimento dei controlli da parte delle Autorità Competenti, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari organizzando i controlli sulla base della valutazione del rischio. Nei suddetti Regolamenti è specificato che l'attività di controllo ufficiale deve essere basata sul rischio. In particolare, il Reg. CE n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, prevede che i controlli negli stabilimenti di produzione di alimenti siano effettuati sulla base della categorizzazione del rischio delle attività interessate.

In riferimento ai Controlli pluriennali per gli antiparassitari, la UE ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2019, relativo ad un programma comunitario di controllo pluriennale per il periodo 2020 - 2022 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

La Commissione reputa che, vista la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare gli antiparassitari per cicli triennali nei prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta, per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa comunitaria.

Nell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2019 sono indicate le combinazioni antiparassitari e prodotti da controllare, mentre nell'Allegato II viene definito il numero di campioni di ciascun prodotto che va prelevato ed analizzato da ciascun Stato Membro.

Inoltre, il Ministero della Salute, sulla base dei risultati ottenuti negli anni 2017 e 2018 in ambito europeo e nel 2018 in ambito nazionale, con nota del 1 giugno 2020 – prot. n. 20042 DGISAN-MDS-P acquisita al protocollo regionale 85656/2020 – e successivamente con nota del 4 giugno 2020 – prot. n. 20487 DGISAN-MDS-P acquisita al protocollo regionale 87356/2020 ha comunicato a tutte le regioni gli indirizzi operativi e le ulteriori tipologie di alimenti da campionare nell'anno 2020.

Con il presente Piano, in sostanza, vengono definiti i criteri per lo svolgimento dei controlli ufficiali sulla presenza di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti sulla base delle indicazioni fornite dai Regolamenti comunitari, nonché dal D.M. del 23 dicembre 1992, tuttora vigente, che delega le Regioni e le Province Autonome ad emanare indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari presenti negli alimenti destinati al consumo umano, dal D.M. del 23 luglio 2003 sulle procedure di campionamento e dal D.M. 27 agosto 2004 (e s.m.i.) sui limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

Il Piano è stato redatto tenendo conto anche dei criteri di carattere generale contenuti nel Piano di Controllo Regionale Integrato, approvato con Decreto Commissario ad Acta n. 271 del 28 dicembre 2018, in applicazione del regolamento CE n. 882/2004, ed è stato condiviso tra tutti i soggetti interessati, nel corso della riunione tenutesi presso il Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare il 9 giugno 2020. Nella riunione predetta è stato concordato, nelle more dell'approvazione del presente piano regionale, di avviare tutte le attività di

campionamento ed analisi previsti: dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 1992, dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/533 della Commissione del 28 marzo 2019 e secondo quanto previsto nel Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - indirizzi operativi per l'anno 2020 trasmesso dal Ministero della Salute.

Con nota del 15 giugno 2020, prot. n. 97329, è stato comunicato al Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM ed all'IZS Abruzzo e Molise di avviare, nelle more di approvazione del Piano, tutte le attività inerenti.

## **OBIETTIVI**

In sede di programmazione regionale costituisce obiettivo primario la conoscenza e la riduzione di rischi derivanti dalla presenza di residui di sostanze attive utilizzate in agricoltura nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale.

Per cui le finalità che ispirano il presente Piano sono:

- proteggere e migliorare il livello di salute degli addetti in agricoltura;
- garantire ai cittadini alimenti igienicamente sicuri, aumentando il grado di fiducia degli stessi nei confronti delle istituzioni preposte al controllo;
- acquisire i dati e le informazioni per poter effettuare una valida analisi del rischio per la salute dei cittadini legato alla presenza eventuale di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti;
- promuovere l'applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie, nonché dei principi di lotta integrata;
- promuovere l'attività di formazione, informazione e comunicazione nei confronti delle imprese e dei consumatori sui rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

## **STRUTTURE COMPETENTI**

Si richiamano in questo paragrafo le competenze dei diversi soggetti regionali e territoriali che operano in materia di controllo di produzione, commercializzazione, impiego dei prodotti fitosanitari e sulla presenza dei loro residui negli alimenti.

### **Servizio regionale di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare**

È competente in materia di prodotti fitosanitari per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari, ed opera in collaborazione con gli altri Servizi Regionali che hanno competenze in materia di vendita e commercializzazione dei prodotti antiparassitari e del loro uso e vigilanza, quali il Servizio Fitosanitario Regionale, il Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente.

Ad esso compete:

- l'emanazione delle relative norme procedurali dell'autorizzazione alla commercializzazione ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti, dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari e l'individuazione degli organi sanitari addetti alla vigilanza;
- la redazione del PRF, in collaborazione con le altre autorità competenti, ed il relativo coordinamento;
- l'adozione dei provvedimenti tecnico-amministrativi che si dovessero rendere necessari per l'effettiva attuazione del PRF, apportando le eventuali modifiche e/o integrazioni, anche relative alla modulistica, ove si rendessero necessarie, anche sulla scorta di indicazioni Ministeriali successive.

- fornire al Ministero della Salute, a seguito di relazione (successivo punto 3.3) da parte del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASREM, per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio, le misure prese (sanzioni – allerte, etc) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite, utilizzando il modello sotto riportato entro la data di validazione.
- Validazione dei dati trasmessi dal laboratorio IZS Abruzzo e Molise.

### **Azienda Sanitaria Regionale (A.S.Re.M.)**

Al Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASReM, che coordinerà opportunamente l'attività delle Unità Operative Complesse (UOC) di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) e di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA), spetta il prelievo dei campioni per l'attuazione del Piano. Alla stessa A.S.Re.M. compete, altresì, il controllo e la vigilanza di cui al DPR n. 290/2001 e s.m.i.. Il Dipartimento, d'intesa con l'IZS A&M, provvederà anche alla calendarizzazione dei prelievi e individuare la distribuzione sul territorio regionale dei campioni da prelevare, nonché all'opportuno coordinamento con gli altri Piani di controllo, come già chiarito in premessa.

Al Dipartimento Unico di Prevenzione, pertanto, compete:

- il prelievo dei campioni per l'attuazione del Piano;
- l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- vigilanza e controllo;
- assicurare la vigilanza sugli interventi adottati;
- l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- implementare i flussi informativi di competenza, relativi all'attività svolta;
- la trasmissione al competente Servizio Regionale, a seguito di non conformità, di una relazione, utilizzando il modello riportato nella Tabella 8, contenente una sintetica indagine epidemiologica e le misure adottate (sanzioni – allerte, etc.) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite, utilizzando per ogni campione dichiarato non conforme il contenuto del modello per la trasmissione delle misure adottate. Il modello per la trasmissione delle misure adottate le possibili cause potranno essere scelte tra quelle riportate nella Tabella 9.

### **Laboratorio competente**

Gli accertamenti analitici, da svolgere ai sensi del presente Piano, saranno effettuati dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM), in quanto accreditati conformemente alla norma europea (EN ISO/IEC 17025), così come previsto all'art. 12 del Reg. CE n. 882/2004.

All'IZSAM compete:

- trasmettere alla Regione le informazioni sull'accreditamento e sulla partecipazione ai proficiency test organizzati dai laboratori di riferimento comunitari e nazionali. Per l'attività laboratoristica va considerato il documento N° SANTE/11945/2015 relativo a “Metodi di validazione e procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti e mangimi” disponibile sul sito web della Commissione europea: ([http://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_protection\\_products/guidance\\_documents/docs/qualcontrol\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf)); I campioni devono essere analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) 396/2005;

- trasmette, nel più breve tempo possibile e comunque entro 35 giorni lavorativi, all'UOC competente del Dipartimento di prevenzione dell'ASREM i risultati delle analisi per le misure da adottare in caso dei campioni non conformi;
- comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per i trasformati utilizzando il modello di calcolo che ha predisposto e divulgato l'Istituto Superiore di Sanità;
- trasmettere al Ministero della Salute- DGISAN i risultati del programma per l'anno in corso in formato XML **entro il 31 marzo 2021** usando le modalità stabilite dal Ministero che recepiscono lo Standard Sample Description 2. Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), i laboratori comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente;
- comunicare, qualora analizzano alimenti trasformati, i fattori di trasformazione con la trasmissione dati;

Qualora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise è impossibilitato a svolgere, ai sensi del presente Piano, una o più prove analitiche, previo accordo con la Regione Molise può inviare il campione ad altro laboratorio che già esegue l'analisi (**Tabella 3**).

## **PIANO DI CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI**

### **Durata del piano**

Ai fini del coordinamento e dell'integrazione del presente piano con gli altri piani di controllo ufficiale nazionali e regionali, il presente è valido per l'anno 2020.

### **Matrici alimentari da campionare**

Per quanto riguarda le matrici da campionare il presente Piano tiene conto delle indicazioni trasmesse dal Ministero della Salute per l'anno in corso e già trasmesse all'ASREM ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con mail del 5 giugno 2020.

I controlli devono essere congiunti o coordinati ove più servizi sono individuati per le attività.

I controlli devono essere effettuati presso:

- i centri di raccolta aziendale e cooperativi;
- i mercati generali specializzati e non specializzati;
- i depositi all'ingrosso;
- gli ipermercati e supermercati,
- nei punti autorizzati all'importazione
- le aziende agricole di produzione primaria

Gli accertamenti devono interessare:

- la produzione primaria;
- la trasformazione;
- la commercializzazione
- i prodotti da esportare ed importati

Per il piano nazionale possono essere campionate le stesse matrici, di alimenti non trasformati o congelati, del piano coordinato.

## FREQUENZA E INDIRIZZI DEI CONTROLLI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE (PN)

Si riportano di seguito indicazioni in merito alla scelta dei campioni e degli accertamenti analitici che rientrano numericamente in quanto previsto dal decreto del 23 dicembre 1992.

Nella tabella 2 sono riportati il numero di campioni da effettuare per ogni gruppo di alimento.

Nel 2018 sono state riscontrate una serie di non conformità nei controlli nazionali quindi per l'anno in corso bisogna procedere ad un campionamento degli alimenti riportati nella Tabella 1;

Visto le non conformità riscontrate nel 2017 e nel 2018 in ambito europeo, da parte di altri paesi dell'Unione Europea, durante questo anno bisogna procedere ad un campionamento degli alimenti tenendo conto dei criteri sotto riportati

### CRITERI DI SCELTA DEI CAMPIONAMENTI

#### Campioni nazionali risultati non conformi nei controlli del 2018

Tra i campioni nazionali risultati non conformi nel 2018 per quanto riguarda il Molise c'è il riso i cui dati sono riportati sotto.

**TABELLA 1** - Decreto del 23 dicembre 1992 campioni Regione Molise risultati non conformi nel 2018

labSamp Code	alimento	processo	Parametro	punto di campionamento	nazione d'origine	Regione/ Provincia autonoma campionate	Regione/ Provincia d'Origine
I0700000_18I S003030	riso	decorticazione	Tricyclazole	dettagliante	Italia	Molise	Isernia

Ripetere un campionamento dello stesso tipo di prodotto nel luogo dove è stata riscontrata l'irregolarità;

#### Campioni risultati non conformi nei controlli del 2018 in ambito europeo

Effettuare un campione degli alimenti associati ai residui risultati non conformi ai controlli dell'Unione Europea da parte di altri Stati membri sotto riportati

#### Analiti risultati non conformi o relativi a particolari problematiche nei controlli del 2017 e del 2018 nell'Unione Europea.

Si riportano di seguito le non conformità rilevate in Europa nelle varie matrici divise per anno.

Sono da considerare prioritarie per la programmazione dei controlli del 2020 le combinazioni alimento analisi riscontrati non conformi nel 2018

#### Anno 2017

##### Campionamenti dei prodotti in commercio

- bromide ion, buprofezin, carbendazim, deltamethrin, dichlorvos, imidacloprid isoprothiolane, propiconazole, tebuconazole e thiamethoxam in riso;

- azoxystrobin, carbendazim (RD), chlorpyrifos, chlorpropham (RD), diphenylamine, ethephon, glyphosate, imidacloprid, permethrin, propiconazole e thiacloprid in pere;
- dieldrin (RD), parathion-methyl (RD), e procymidone (RD) in carote;
- dicloran in cipolle;
- dithiocarbammates, fenthion, methidathion, profenofos in arance;
- chlorpyrifos e clothianidin in patate;
- biphenyl, carbaryl, carbendazim e chlorpyrifos in fagioli secchi:
- permethrin in segale:
- diphenylamine in mele
- Antrachinone in tea
- chlorprofam in patate bollite non sbucciate
- acetamiprid (RD), dimethoate (RD), glyphosate e thiacloprid in miele
- Aldicarb, carbendazim (RD), carbofuran (RD), chlorpropham (RD), chlorpyrifos, dithiocarbammates (RD), dimethoate (RD), EPN, fenthion (RD), flonicamid (RD), fluazifop-P (RD), fosthiazate, imidacloprid, iprodione (RD), parathion methyl e tefluthrin in qualsiasi alimento
- chlorpyrifos, anthraquinone, glyphosate, tebuconazole (RD) nei biologici qualora siano stati riscontrati nei controlli precedenti
- Dieldrin, HCB, DDT in grasso di pecora o di pollame

### **Campionamenti dei prodotti all'importazione**

I prodotti d'importazione dovranno essere verificati per le combinazioni sostanze/alimenti sopra citate e per le seguenti che sono state riscontrate non conformi nel 2017 nei prodotti d'importazione:

- methidathion in Kiwi;
- chlorfenapyr, methidathion e profenofos in arance
- carbaryl e diazinon in fagioli secchi
- acephate, carbendazim, hexaconazole, methamidophos and triazophos in riso:
- kiwi fruit e le arance devono essere analizzati con screening in quanto generalmente si ritrovano molti residui nei prodotti d'importazione

## **Anno 2018**

### **Campionamenti dei prodotti in commercio**

- Acetamiprid (RD), aldicarb, chlorfenapyr, chlorpyrifos, EPN, ethephon, formetanate, methomyl, oxydemeton-methyl (RD), propiconazole, thiabendazole (RD), tebuconazole (RD), e vinclozolin in tutti gli alimenti
- omethoate in melanzane
- bitertanol, carbendazim (RD) e flusilazole in broccoli;
- chlorfenapyr e dieldrin (RD) in meloni
- carbendazim (RD), chlorfenapyr e triadimefon in peperoni dolci o piccanti
- acephate, carbendazim (RD), omethoate in uva da tavola
- carbendazim (RD) e fenitrothion in chicchi di frumento
- iprodione (RD) in olio di oliva vergine
- nicotina in kale e funghi coltivati
- carbendazim (RD) e tricyclazole in pitahaya e riso.
- nicotina, carbofuran in bacche di goji
- acephate e methamidophos in fagioli con guscio
- DDT in grasso di bovino
- acetamiprid (RD), amitraz (RD), BAC (RD), chlorate, chlordecone, chlorpyrifos DDAC, DDT (RD), fipronil (RD), HCB, HCH (beta), Mercury, copper, e thiacloprid, in alimenti di origine animale
- chlorpyrifos, imazalil and thiacloprid nei prodotti biologici qualora siano stati riscontrati nei controlli precedenti
- acetamiprid, amitraz, boscalid, dimoxystrobin, glyphosate e thiacloprid in miele
- Monitoraggio delle foglie di vite e dei funghi

### **Campionamenti dei prodotti all'importazione**

- carbofuran e chlorfenapyr in melanzane
- carbendazim (RD) in banane
- bromopropylate, diazinon, fenthion (RD) e isocarbophos, e in pompelmi

- carbaryl, carbofuran (RD) e fenitrothion, e propiconazole in peperoni dolci,
- acephate e carbendazim (RD) in uva da tavola
- Antraquinone in te mate e bacche di goij

Le Bacche di goij devono essere analizzate con screening in quanto generalmente si ritrovano molti residui nei prodotti d'importazione

## **CONTROLLI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE**

Il Decreto del 23 dicembre 1992 nell'indicare le tipologie di alimenti da sottoporre a controllo riporta per i vari prodotti alimentari delle voci di gruppo.

Di seguito si forniscono le indicazioni sulle matrici da campionare per l'anno 2020.

### **Cereali**

Possono essere campionati con ragione "cereale" tutti gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62 (allegato I al regolamento CE 396/2005) alle voci il cui codice inizia per 05 sia nell'allegato I parte A (prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR), che nell'allegato I parte B (altri prodotti ai quali si applicano gli stessi LMR) di tale regolamento, in grani interi. Campioni di frumento in grani intero sono considerati depurati delle scorie naturalmente presenti si fa tuttavia presente che gli LMR sono applicati ai grani interi compresa la crusca e solo per avena, orzo, spelta, grano saraceno e alcuni pseudocereali ai quali non è possibile eliminare i tegumenti mediante battitura, gli LMR si applicano a tali cereali con i tegumenti rimanenti (in tracce) mentre per i campioni di riso in grani potrà essere scelto, in aggiunta al riso bruno (decorticato), anche il riso bianco o brillato, in quest'ultimo caso va applicato un fattore di trasformazione pari a 0,8. Al posto dei cereali in grani potranno essere campionate anche le farine integrali. Si precisa che i cereali in grani interi (frumento, riso, etc) dovranno essere prelevati dalle regioni maggiormente produttrici, almeno in misura del 40% del campionamento previsto dal decreto 23 dicembre 1992, presso le aziende produttrici o presso i depositi delle stesse compresi gli impianti di molitura. Il restante campionamento di cereali per tali regioni potrà essere di riso bianco, brillato o farine.

### **Ortaggi**

Possono essere campionati con ragione "ortaggi" gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice 02 e 03 (legumi da granella) e presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento.

### **Frutta**

Possono essere campionati con ragione "frutta" gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 01 e presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento.

### **Olio**

Possono essere campionati con ragione "olio" gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 04 ad eccezione dell'olio di mais il cui codice inizia per 05 che sono presenti sia nell'allegato I parte A, che nell'allegato I parte B di tale regolamento e sono soggetti alla trasformazione che dal seme porta all'olio.

## **Vino**

Possono essere campionati con ragione “vino”, le uva da vino che hanno il codice 0151020 e le altre tipologia di uva da vino citate nel regolamento UE 2018/62 allegato I parte B e sono soggette alla trasformazione che dall’acino porta al vino.

## **Carne**

Possono essere campionati con ragione “carne” gli alimenti sia freschi, sia congelati, ma non trasformati, citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 101 e presenti sia nell’allegato I parte A, che nell’allegato I parte B di tale regolamento.

## **Latte e derivati**

Possono essere campionati con ragione “latte e derivati” gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 102 e sono presenti sia nell’allegato I parte A, che nell’allegato I parte B di tale regolamento. Per i trasformati si rimanda al punto 7.

## **Uova**

Possono essere campionati con ragione “uova” gli alimenti citati nel regolamento UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 103 e sono presenti sia nell’allegato I parte A, che nell’allegato I parte B di tale regolamento.

## **Prodotti ittici**

Con riguardo ai prodotti ittici si precisa che pur essendo inclusi nel decreto ministeriale del 23 dicembre 1992, possono non essere campionati in quanto, al momento non sono stabiliti valori di limiti massimi di residui dal regolamento (CE) 396/2005 e non risulta possibile determinarne la conformità.

## **Miele**

Per gli alimenti previsti dal regolamento UE 2018/62 il cui codice inizia per 104, in applicazione della nota 7 per questa voce, è possibile campionare soltanto il miele per valutare la conformità dei residui riscontrati al regolamento (CE) 396/2005.

Prelevare almeno due campioni; per gli analiti da ricercare si rimanda al paragrafo “Criteri di scelta degli analiti” di seguito riportato.

**TABELLA 2** – Campioni di alimenti di origine vegetale e di origine animale, ai sensi del D.M. 23/12/1992 Anno 2018

MATRICI CAMPIONARE	DA	Numero campioni alimenti prodotti in ambito regionale	Numero campioni alimenti prodotti al di fuori ambito regionale	Analisi da richiedere
Cereali (a)		28	5	D.M. 23/12/1992 e s.m.i.
Ortaggi (b)		5	5	
Frutta		7	5	
Vino		5	5	
Olio		2 (c)	3 (d)	
Carni (include le diverse specie di carni alimentari nonché i grassi e le frattaglie)		7	5	

Latte e derivati	5	5	
Prodotti ittici (include prodotti di origine marina e di acquacoltura)	5	5	
Uova	2	3	

- a) frumento almeno il 90%, mais, avena, orzo, ecc. + riso
- b) include le patate, i legumi freschi e i legumi in granella
- c) inteso come olio di oliva
- d) include olio di oliva ed olio di semi

## CRITERI DI SCELTA DEGLI ANALITI

### Analiti per il piano nazionale

Il documento SANCO/12745/2013 – 25-26 November 2019 rev. 11(3) “*Working document on pesticides to be considered for inclusion in the national control programmes to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides residues in and on food of plant and animal origin*” (WD, allegato 2) è stato prodotto per dare supporto agli Stati Membri (SM) circa la predisposizione dei piani di monitoraggio nazionali anche se non ha carattere di obbligatorietà. Il documento al capitolo 4 indica le molecole candidate all’inclusione dei prossimi Programmi Coordinati di Controllo dell’Unione Europea (PCCUE), in base ad una rivalutazione annuale. Negli allegati sono presenti elenchi di analiti da valutare in base a diverse esigenze e priorità da considerare.

Si riporta di seguito una descrizione del documento sopra citato con l’indicazione delle priorità.

Capitolo 4: sostanze prioritarie in quanto candidate all’inclusione dei prossimi PCCUE, distinte nei seguenti sottogruppi: sostanze riscontrate con maggior frequenza, con superamento di LMR o con notifiche RASFF; analiti di recente approvazione; sostanze sottoposte a revisione secondo l’articolo 12 del Reg.(CE) n.396/2005; composti ad elevata tossicità.

Allegati I: sono incluse le sostanze per le quali è opportuna una conoscenza migliore delle positività riscontrate a livello europeo al fine di procedere con una opportuna valutazione del rischio da parte dell’EFSA. Pertanto tali molecole sono da ricercare dai laboratori che possiedono già metodi al riguardo o che hanno le potenzialità per implementarli.

Allegato II: sono riportati i composti per i quali è richiesto un supporto da parte dei Laboratori Europei di Riferimento per la messa a punto di un metodo analitico adeguato per l’intera definizione di residuo da poter proporre ai laboratori europei, pertanto tali molecole non sono prioritarie. I laboratori nazionali di riferimento collaborano con i laboratori europei di riferimento e con i laboratori del Controllo ufficiale in caso di motivate esigenze alla messa in atto di tali metodi.

Allegato III: sono elencati i composti d’interesse per una valutazione del rischio cumulativo da parte dell’EFSA. Tali molecole sono da ricercare dai laboratori che possiedono già metodi al riguardo o che hanno le potenzialità per implementarli.

Allegato IV: sono riportati i composti che, in considerazione dei programmi di monitoraggio effettuati dagli SM negli anni precedenti, si ritiene abbiano una scarsa positività e che quindi sono stati eliminati sia dai programmi coordinati europei (PCCUE) che dal capitolo 4 del WD. Tali analiti potrebbero esser considerati meno rilevanti ma sono da ricercare dai laboratori che possiedono già metodi al riguardo.

Allegato VII: l’elenco di analiti è prioritario in quanto è di corredo al PCCUE. Sono indicate le sostanze da ricercare nella matrice “miele”, matrice esclusa dal PCCUE poiché gli analiti per i prodotti di origine animale del piano (analiti lipofili) non sarebbero adeguati da ricercare sul miele per il quale sono stati integrati anche ulteriori composti in elenco.

Allegato IX: l'elenco di analiti è prioritario in quanto sono composti non più presenti nel WD poiché trasferiti nel PCCUE, includendo gli analiti da ricercare già nel 2020 e quelli che verranno inseriti nel 2021.

Allegato X: proposta di analisi di CS2 in prodotti biologici per un'indagine di monitoraggio conoscitiva dell'EFSA per stabilire i valori di background di taluni prodotti. Tali analisi possono essere effettuate, dai laboratori che possiedono già il metodo per la ricerca del CS2 e per le seguenti tipologie di alimenti di origine biologica: le rape, le cipolle, i broccoli, i cavoli cappucci, i cavoli a foglia, la rucola, i porri, i cavoli ricci al di fuori del presente piano nazionale. Per tali analisi sarà possibile comunque la rendicontazione dei risultati con le modalità di cui al paragrafo sulla trasmissione dei controlli.

Si fa presente che per ogni sostanza attiva riportata nel documento i residui dovranno essere analizzati secondo la definizione legale di residuo prevista dal regolamento 396/2005 e successive modifiche.

Inoltre dovranno essere ricercati i clorati e i neonicotinoidi sia negli alimenti di origine vegetale che in quelli di origine animale.

Si richiede di continuare a monitorare i residui di fosfonati, fosfina, fosfuri e fosetyl alluminio saltuariamente.

Dovranno inoltre essere effettuate analisi per la ricerca di glyphosate nei prodotti d'importazione e prevalentemente sui cereali.

**TABELLA 3** - Elenco dei laboratori del controllo ufficiale per l'analisi di residui di prodotti fitosanitari

Laboratorio	Codice laboratorio	Categorie di matrici nello scopo del laboratorio (3)	Analiti e metodi di analisi adottati per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari (1)		
			Analiti analizzati con metodo multiresiduo o accreditato	Analiti "SRM" (2) analizzati con metodi accreditati monoresiduo o multiresiduo	Analiti "SRM" (2) analizzati con metodi validati monoresiduo o multiresiduo
IZS ABRUZZO E MOLISE	I0700000	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prodotti ortofrutticoli ;</li> <li>•Cereali;</li> <li>•Prodotti di origine animale (AO);</li> <li>•Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>•Miele;</li> <li>•Baby Food;</li> <li>•Spezie, té e simili.</li> </ul>	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	2,4,5-T; 2,4-D; 2,4 DB; Bentazone; Bromoxynil; Dicamba; Diclorprop; Fluazifop; Fluossipir, Haloxyfop; Ioxynil; MCPA; MCPB; Mecoprop; Triclopyr; Propamocarb; Chlormequat; Cyromazine; Difenzoquat; Mepiquat; Trimethylsulfonium; Amitraz e metaboliti. Ethephon; Ethephon Hydroxy, Phosphonic acid; Chlorate Glyphosate, AMPA, N-acetyl AMPA N-acetyl Glyphosate Gluphosinate ammonium; Fosethyl Aluminium Fipronil e metaboliti (sulfone, desulfinyl e sulfide)	Fenbutatin oxide; QAC (DDAC C10, BAC-C8, C10, C12, C14, C16); Perchlorate

				Fluralaner	
IZS LAZIO E TOSCANA	I0500000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Prodotti di origine animale (AO);</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Miele.</li> </ul>	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Glyphosate	Chlormequat; Mepiquat; DDAC (C-8, C-10, C-12, C-14); 2,4-D; MCPA; MCPP-P; Haloxyfop; Fluazifop; Dichlorprop; Nicotine

<p>IZS LOMBARDIA E EMILIA</p>	<p>I0200000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Prodotti di origine animale (AO);</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Miele;</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6</p>	<p>3-Hydroxycarbofuran; Amitraz; Carbofuran; Dichlorvos; Dicofol; Furathiocarb; Prochloraz; Propamocarb. QAC (DDAC C10, BAC-C8, C10, C12, C14, C16) Analiti accreditati solo in vegetali: 2,4-D, 2,4-DB, Dichlorprop, Fluazifop-P, Haloxyfop, Ioxynil, MCPA, MCPB, Quizalofop, Triclopyr</p>	<p>Ethephon, Glyphosate, Glufosinte, Fosetyl Al, (da accreditare nel 2019 su matrici vegetali)</p>
<p>IZS DEL MEZZOGIORNO</p>	<p>I0900000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti di origine animale (AO);</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio</p>		

<p>IZS PIEMONTE -LIGURIA e VALLE D'AOSTA</p>	<p>I0100000</p>	<p>Prodotti ortofrutticoli ; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele; Baby Food; Spezie, té e simili.</p>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio o</p>		
<p>IZS DELLA PUGLIA E BASILICATA</p>	<p>I0800000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prodotti ortofruttic oli;</li> <li>•Cereali;</li> <li>•Prodotti di origine animale (AO);</li> <li>•Miele;</li> <li>•Baby Food.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio</p>		

IZS DELLA SARDEGNA	I0400000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti ortofrutticoli;</li><li>• Cereali;</li><li>• Prodotti di origine animale (AO);</li><li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li><li>• Miele;</li><li>• Baby Food;</li><li>• Spezie, té e simili.</li></ul>	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
--------------------	----------	---	---	--	--

<p>IZS DELLA SICILIA</p>	<p>I1000000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Prodotti di origine animale (AO);</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Miele;</li> <li>• Baby Food;</li> <li>• Spezie, té e simili.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6</p>	<p>Perchlorate e Glyphosate</p>	
<p>IZS UMBRIA E MARCHE</p>	<p>I0600000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Prodotti di origine animale (AO);</li> <li>• Miele;</li> <li>• Baby Food.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6</p>	<p>Glyphosate nel Grano Fipronil e Fipronil sulfone nelle uova</p>	<p>Dithiocarbamates (come CS<sub>2</sub>)</p>

<p>IZS DELLE VENEZIE</p>	<p>I0300000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti di origine animale (AO);</li> <li>• Miele.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio</p>		
<p>APPA BOLZANO</p>	<p>P0411010</p>	<p>Prodotti ortofrutticoli ; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Miele; Baby Food; Spezie, té e simili.</p>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6</p>	<p>Dithiocarbamates (come CS2)</p>	<p>Chlormequat; Mepiquat; Cyromazine; Ethephon; Bromide ion; Glyphosate</p>

APPA TRENTO	P0421010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Baby Food.</li> </ul>	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ARPA CAMPANIA	P1500400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali.</li> </ul>	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ARPAE FERRARA	P0801090	Prodotti ortofrutticoli ; Cereali; Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO); Baby Food; Spezie, té e simili.	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Abamectine; Dichlorvos; Pymetrozine; Chlorothalonil (matrici ad alto contenuto di acqua e basso contenuto di acido; basso contenuto di acqua e alto contenuto di amido). Chlorothalonil (per prodotti ad alto contenuto di acqua e alto contenuto di acido); Nicotine; QAC (DDAC C10, BAC-C8, C10, C12, C14, C16).	3-Hydroxycarbofuran; Carbofuran; Amitraz; Dicofol. Dithiocarbamates (come CS2)

<p>ARPA FVG UDINE</p>	<p>P0601040</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Baby Food;</li> <li>• Spezie, té e simili.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio</p>		
<p>ARPA LAZIO LATINA</p>	<p>P1201110</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Baby Food;</li> <li>• Spezie, té e simili.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio</p>		

<p>ARPAL LA SPEZIA</p>	<p>P0701050</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Miele;</li> <li>• Baby Food;</li> <li>• Spezie, té e simili.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio</p>		
<p>ARPAM MACERATA</p>	<p>P1101090</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Baby Food.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio</p>		

<p>ARPA PUGLIA BARI</p>	<p>P1601040</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Baby Food;</li> <li>• Spezie, té e simili.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6</p>		<p>Composti analizzati ed in fase di validazione: Dithiocarbamates (come CS<sub>2</sub>) Chlormequat, Mepiquat, Bromide ion, Glyphosate</p>
<p>ARPA VALLE D'AOSTA</p>	<p>P0201010</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6</p>		<p>Dithiocarbamates (come CS<sub>2</sub>)</p>

ARPAV VERONA	P0501200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Baby Food;</li> <li>• Spezie, té e simili.</li> </ul>	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6	Dithiocarbamates (come CS <sub>2</sub> )	
ATS BERGAMO	030325	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> </ul>	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		
ATS MILANO	030321	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Baby Food.</li> </ul>	Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio		

<p>LABORATORI O DI SANITA PUBBLICA AZIENDA USL Toscana Centro</p>	<p>090201</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• Cereali;</li> <li>• Alimenti ad alto contenuto di grasso (non AO);</li> <li>• Baby Food;</li> <li>• Spezie, té e simili.</li> </ul>	<p>Tutti gli analiti nello scopo del laboratorio non presenti nella colonna 5 e/o 6</p>	<p>Glyphosate QAC (DDAC C10, BAC C10, C12, C14, C16)</p>	
---	---------------	--	---	--	--

- (1) Per il dettaglio degli analiti e delle matrici accreditate dal laboratorio, si rimanda alla consultazione della banca dati sul sito di ACCREDIA per la ricerca dei laboratori di prova accreditati:  
[http://services.accredia.it/accredia\\_labsearch.jsp?ID\\_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori](http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori)
- (2) Analiti “SRM”. Analiti individuati dal Laboratorio Europeo di Riferimento come analizzabili con metodiche specifiche “monoresiduo”.
- (3) Categorie di matrici nello scopo del laboratorio, come raggruppate nel DataBase dei Laboratori di Riferimento Europei (EURL-DataPool): Prodotti ortofrutticoli; Cereali; Prodotti di origine animale (AO); Alimenti ad alto contenuto di grasso non AO; Miele; Baby Food; Spezie, tea e simili.

## **PROGRAMMA COORDINATO COMUNITARIO DELL'UNIONE EUROPEA**

Il programma coordinato comunitario per l'anno 2020 di cui al Regolamento UE n 533 del 28 marzo 2019 prevede:

- per gli alimenti di origine vegetale i campionamenti riportati nella Tabella 4 e le analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari riportati nella Tabella 6;
- per gli alimenti di origine animale i campionamenti riportati nella Tabella 5 e le analisi per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari riportati nella Tabella 7;

Le stesse matrici del piano coordinato, di alimenti non trasformati o congelati, potranno essere prelevati sia per il piano nazionale che per il piano coordinato.

Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 62/2018, salvo indicazione contraria.

Qualora siano prelevati dei prodotti congelati per essi se opportuno dovrà essere indicato il fattore di trasformazione - ad esempio per i congelati il cui processo prevede una sbollentatura che può portare ad una degradazione del residuo -.

Per ogni tipologia di alimento sarà previsto, ove disponibile, un campione di origine biologica.

Per il raggiungimento del numero di campioni previsti per i chicchi di segale per il piano coordinato si potranno prelevare anche i campioni di farina di segale

In merito al riso i campionamenti saranno effettuati tenendo in considerazione quanto riportato al paragrafo Criteri di scelta dei campionamenti.

## **COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Per le attività di controllo i Laboratori Nazionali di Riferimento, come indicato dal Ministero della Salute, sono: l'Istituto Superiore di Sanità e il Laboratorio Nazionale di riferimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; i Laboratori Nazionali di Riferimento forniscono il supporto tecnico scientifico ai Laboratori del controllo ufficiale per lo svolgimento del programma nazionale e del programma coordinato dei controlli dell'Unione Europea per l'anno 2020

Le informazioni sulla partecipazione dei Laboratori del controllo ufficiale ai proficiency test, organizzati dai Laboratori di riferimento comunitari e nazionali, verranno comunicati dai Laboratori Nazionali di Riferimento al Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione,

Il Ministero della Salute trasmette annualmente alla Regione Molise il rapporto dei Laboratori nazionali di riferimento con i risultati della partecipazione ai proficiency test, per l'adozione delle misure opportune.

Per ogni campione i cui risultati delle analisi non sono conformi la Regione Molise comunica all'ufficio 7 del Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - ed all'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise le misure prese (sanzioni - allerte, etc) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite.

## **METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI**

La procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003. Dettagli sulle modalità di campionamento sono riportate sul rapporto Istisan 13/19 *“Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003”* che costituisce linea guida, utilizzabile durante le attività di prelievo di campioni. La linea guida è disponibile sul sito dell’ISS al seguente percorso: pubblicazioni<rapporti ISTISAN< anno 2013/19. Si precisa tuttavia che la linea guida dovrà essere adattata per la classificazione degli alimenti al regolamento UE 2018/62.

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e dovrà essere preso sul mercato.

Oltre al modello di verbale già in uso per il prelievo dei campioni compilare anche il modello aggiuntivo **Allegato A** che contiene elementi importanti per la corretta trasmissione dei dati all’EFSA.

Il laboratorio di controllo ufficiale, nello svolgimento delle attività, deve seguire il documento SANTE/12682/2019 “Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed” disponibile sul sito web della Commissione europea:

[https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max\\_residue\\_levels/guidelines\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/guidelines_en)

I campioni per il piano nazionale e per il piano coordinato comunitario sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) 396/2005 e successive modifiche.

## **ESECUZIONE DEI CONTROLLI**

In sede di ispezione presso le aziende agricole oltre al prelievo del campione:

- a) deve essere verificato che le aziende agricole produttrici di vegetali, ove ritenuto opportuno, effettuino a campione il controllo dei residui dei prodotti fitosanitari che hanno utilizzato, effettuando delle analisi almeno annualmente o biennialmente a seconda delle condizioni d’impiego dei fitosanitari (allegato I Parte A punto 9 del regolamento 852/2004).
- b) deve essere verificata la rintracciabilità e i registri dei trattamenti con evidenze documentali e materiali e fisiche.

presso le aziende produttrici di trasformati di vegetali o negli altri luoghi previsti per il controllo:

- a) deve essere verificato che il sistema HACCP preveda il controllo della presenza nella materia prima e nel prodotto finito dei residui di prodotti fitosanitari non solo attraverso dichiarazioni, ma rilevato da evidenze di analisi in autocontrollo effettuate almeno annualmente.
- b) deve essere verificata la rintracciabilità con evidenze documentali, materiali e fisiche.

## **METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI**

La procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003. Dettagli sulle modalità di campionamento sono riportate sul rapporto Istisan 13/19 *“Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003”* che costituisce linea guida, utilizzabile durante le attività di prelievo di campioni. La linea guida è disponibile sul sito dell’ISS al seguente percorso: pubblicazioni<rapporti ISTISAN< anno 2013/19. Si precisa tuttavia che la linea guida dovrà essere adattata per la classificazione degli alimenti al regolamento UE 2018/62.

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e dovrà essere preso sul mercato.

Si suggerisce inoltre a codesti Assessorati e a codesti Uffici di frontiera, come menzionato al paragrafo 3, di aggiungere al modello di verbale da loro predisposto e/o che utilizzano gli ispettori per il prelievo dei campioni, anche, il foglio aggiuntivo (allegato 3) che contiene elementi importanti per la corretta trasmissione dei dati all'EFSA. Lo stesso modello dovrà essere adottato, dagli altri enti che effettuano campionamenti di alimenti per la ricerca di residui di fitosanitari.

I Laboratori del controllo ufficiale, nello svolgimento delle loro attività, devono seguire il documento SANTE/12682/2019 "Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed" disponibile sul sito web della Commissione europea.

[https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max\\_residue\\_levels/guidelines\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/guidelines_en)

I campioni per il piano nazionale e per il piano coordinato comunitario devono essere analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) 396/2005 e successive modifiche.

## **PROCESSI DI TRASFORMAZIONE**

I campionamenti di matrici oggetto di trasformazione possono riguardare sia la materia prima (es. uva da vino) per la verifica della conformità a monte sulla materia prima sia il prodotto finito per gli alimenti di interesse nazionale e regionale (es. farine, pomodori secchi) per la verifica della conformità a valle.

Relativamente al controllo dei prodotti trasformati o derivati del latte, si predilige il campionamento della materia prima (latte) per la verifica della conformità a monte del prodotto di trasformazione in modo da evitare che si immetta sul mercato un prodotto non conforme ai limiti espressi nel regolamento (CE) n.396/2005.

Il fattore di trasformazione da riportare nel verbale di campionamento da applicare per il passaggio prodotto grezzo – prodotto trasformato deve essere dichiarato dall'OSA ovvero deve essere scelto tra quelli riportati nella nota del Ministero della Salute del 17/11/2015, prot. n. 43296.

## **TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI**

Il laboratori del controllo ufficiale – IZS Abruzzo e Molise – trasmette al Ministero della Salute - DGISAN i risultati del programma per l'anno 2020 in formato XML entro il 31 marzo 2021 usando le modalità stabilite dal Ministero che recepiscono lo Standard Sample Description 2 che verranno inviate ai Laboratori del controllo ufficiale entro febbraio del 2021.

Si fa particolare riferimento al modello aggiuntivo di verbale che gli ispettori delle ASREM dovranno utilizzare al fine di rendere disponibili al laboratorio le informazioni utili per la trasmissione dei risultati dei controlli del 2020.

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), il laboratorio comunica i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se misurati individualmente.

Per quanto riguarda i baby food, si specifica che i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori, tenendo conto dei Limiti Massimi di Residui fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti, sia come ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Il laboratorio del controllo ufficiale – IZS Abruzzo e Molise - dovrà fornire i rapporti di prova dei campioni non conformi.

Qualora vengono esaminati alimenti trasformati il laboratorio del controllo ufficiale deve comunicare i fattori di trasformazione con la trasmissione dei risultati.

L'Assessorato alla sanità della Regione Molise – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare entro il 30 aprile 2021 effettuerà la validazione dei dati trasmessi dall'IZS Abruzzo e Molise Laboratori utilizzando le modalità stabilite dalle Linee guida per la trasmissione dei risultati dei controlli.

L'ufficio 7 della DGISAN elabora, verifica e trasmette i risultati del controllo ufficiale del presente programma all'EFSA e agli altri Stati Membri entro il 31 agosto 2021.

**Per quanto non previsto dal presente piano si rimanda alla normativa di settore ed agli indirizzi operativi trasmessi dal Ministero della Salute allegati al presente piano.**

**TABELLA 4:** Ripartizione dei campioni di origine vegetale del Piano coordinato dell'Unione Europea tra le Regioni/Province Autonome \*

	Patata	Segale	Riso	Kiwi	Fagioli secchi	Cipolla	Carota	Cavolfiore	Arance	Pere	Formula per lattante	Formula di proseguimento
<b>Regione Molise</b>	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1

\*La ripartizione dei campioni tra le regioni è stata effettuata tenendo in considerazione i dati delle produzioni agricole Istat 2017 e tenendo in considerazione il minimale previsto per ogni tipologia di alimento dal regolamento UE 555//2018. Suddivisione prevalente tra le regioni produttrici

**TABELLA 5:** Ripartizione dei campioni di origine animale del Piano coordinato dell'Unione Europea

	<b>Grasso di pollame</b>	<b>Fegato bovino</b>
Regione Molise	2	2

**TABELLA 6:** Ricerca di analiti prevista dal Piano coordinato dell'Unione Europea per gli alimenti di origine vegetale

	<b>Osservazioni</b>
<b>2,4-D</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi
<b>2-Phenylphenol</b>	
<b>Abamectin</b>	
<b>Acephate</b>	
<b>Acetamiprid</b>	
<b>Acrinathrin</b>	
<b>Aldicarb</b>	
<b>Aldrin and dieldrin</b>	
<b>Ametoctradin</b>	
<b>Azinphos-methyl</b>	
<b>Azoxystrobin</b>	
<b>Bifenthrin</b>	
<b>Biphenyl</b>	
<b>Bitertanol</b>	
<b>Boscalid</b>	
<b>Bromide ion</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su riso bruno
<b>Bromopropylate</b>	
<b>Bupirimate</b>	
<b>Buprofezin</b>	
<b>Captan</b>	
<b>Carbaryl</b>	
<b>Carbendazim and benomyl</b>	
<b>Carbofuran</b>	
<b>Chlorantraniliprole</b>	

	Osservazioni
<b>Chlorfenapyr</b>	
<b>Chloromequat</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su carote, pere, segale e riso bruno
<b>Chlorothalonil</b>	
<b>Chlorpropham</b>	
<b>Chlorpyrifos</b>	
<b>Chlorpyrifos-methyl</b>	
<b>Clofentezine</b>	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
<b>Clothianidin</b>	
<b>Cyazofamid</b>	
<b>Cyflufenamid</b>	
<b>Cyfluthrin</b>	
<b>Cymoxanil</b>	
<b>Cypermethrin</b>	
<b>Cyproconazole</b>	
<b>Cyprodinil</b>	
<b>Cyromazine</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su patate, cipolle e carote
<b>Deltamethrin</b>	
<b>Diazinon</b>	
<b>Dichlorvos</b>	
<b>Dicloran</b>	
<b>Dicofol</b>	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
<b>Diethofencarb</b>	
<b>Difenoconazole</b>	
<b>Diflubenzuron</b>	
<b>Dimethoate</b>	
<b>Dimethomorph</b>	

	Osservazioni
<b>Diniconazole</b>	
<b>Diphenylamine</b>	
<b>Dithianon</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su pere e riso bruno
<b>Dithiocarbamates</b>	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.
<b>Dodine</b>	
<b>Emamectin benzoate B1a, espresso come emamectin</b>	
<b>Endosulfan</b>	
<b>Epoxiconazole</b>	
<b>Ethephon</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su arance e pere
<b>Ethion</b>	
<b>Ethirimol</b>	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
<b>Etofenprox</b>	
<b>Etoxazole</b>	
<b>Famoxadone</b>	
<b>Fenamidone</b>	
<b>Fenamiphos</b>	
<b>Fenarimol</b>	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
<b>Fenazaquin</b>	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
<b>Fenbuconazole</b>	
<b>Fenbutatin oxide</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su arance e pere
<b>Fenhexamid</b>	
<b>Fenitrothion</b>	
<b>Fenoxycarb</b>	
<b>Fenpropathrin</b>	

	Osservazioni
<b>Fenpropidin</b>	
<b>Fenpropimorph</b>	
<b>Fenpirazamina</b>	
<b>Fenpyroximate</b>	
<b>Fenthion</b>	
<b>Fenvalerate</b>	
<b>Fipronil</b>	
<b>Flonicamid</b>	
<b>Fluazifop-P</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote
<b>Flubendiamide</b>	
<b>Fludioxonil</b>	
<b>Flufenoxuron</b>	
<b>Fluopicolide</b>	
<b>Fluopyram</b>	
<b>Fluquinconazole</b>	
<b>Flusilazole</b>	
<b>Flutriafol</b>	
<b>Fluxapyroxad</b>	
<b>Folpet</b>	
<b>Formetanate</b>	
<b>Fosthiazate</b>	
<b>Glyphosate</b>	
<b>Alossifop incluso alossifop-P</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su fagioli secchi.
<b>Hexaconazole</b>	
<b>Hexythiazox</b>	Da analizzare in tutti i prodotti elencati eccetto i cereali

	Osservazioni
<b>Imazalil</b>	
<b>Imidacloprid</b>	
<b>Indoxacarb</b>	
<b>Iprodione</b>	
<b>Iprovalicarb</b>	
<b>Isocarbophos</b>	
<b>Isoprothiolane</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su riso bruno
<b>Kresoxim-methyl</b>	
<b>Lambda-cyhalothrin</b>	
<b>Linuron</b>	
<b>Lufenuron</b>	
<b>Malathion</b>	
<b>Mandipropamid</b>	
<b>Mepanipyrim</b>	
<b>Mepiquat</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su pere, segale e riso bruno.
<b>Metalaxyl and metalaxyl-M</b>	
<b>Methamidophos</b>	
<b>Methidathion</b>	
<b>Methiocarb</b>	
<b>Methomyl</b>	
<b>Methoxyfenozide</b>	
<b>Metrafenone</b>	
<b>Monocrotophos</b>	
<b>Myclobutanil</b>	
<b>Omethoate</b>	
<b>Oxadixyl</b>	

	Osservazioni
<b>Oxamyl</b>	
<b>Oxydemeton-methyl</b>	
<b>Paclobutrazole</b>	
<b>Parathion methyl</b>	
<b>Penconazole</b>	
<b>Pencycuron</b>	
<b>Pendimethalin</b>	
<b>Permethrin</b>	
<b>Phosmet</b>	
<b>Pirimicarb</b>	
<b>Pirimiphos-methyl</b>	
<b>Procymidone</b>	
<b>Profenofos</b>	
<b>Propamocarb</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate.
<b>Propargite</b>	
<b>Propiconazole</b>	
<b>Propyzamide</b>	
<b>Proquinazid</b>	
<b>Prosulfocarb</b>	
<b>Protioconazolo</b>	Da analizzare nel 2020 solo in e su carote, cipolle, segale e riso bruno
<b>Pyraclostrobin</b>	
<b>Pyridaben</b>	
<b>Pyrimethanil</b>	
<b>Pyriproxyfen</b>	
<b>Quinoxyfen</b>	

	Osservazioni
<b>Spinosad</b>	
<b>Spirodiclofen</b>	
<b>Spiromesifen</b>	
<b>Spiroxamine</b>	
<b>Spirotetramat</b>	
<b>Tau-Fluvalinate</b>	
<b>Tebuconazole</b>	
<b>Tebufenozide</b>	
<b>Tebufenpyrad</b>	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
<b>Teflubenzuron</b>	
<b>Tefluthrin</b>	
<b>Terbuthylazine</b>	
<b>Tetraconazole</b>	
<b>Tetradifon</b>	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali
<b>Thiabendazole</b>	
<b>Thiacloprid</b>	
<b>Thiamethoxam</b>	
<b>Thiophanate-methyl</b>	
<b>Tolclofos-methyl</b>	
<b>Triadimenol</b>	
<b>Triadimefon</b>	
<b>Thiodicarb</b>	
<b>Triazophos</b>	
<b>Tricyclazole</b>	da analizzare solo nel e sul riso
<b>Trifloxystrobin</b>	
<b>Triflumuron</b>	

	<b>Osservazioni</b>
<b>Vinclozolin</b>	

**TABELLA 7:** Ricerca di analiti previsti dal Piano coordinato dell'Unione Europea per gli alimenti di origine animale

	Osservazioni
<b>Aldrin and dieldrin</b>	
<b>Bifenthrin</b>	
<b>Chlordane</b>	
<b>Chlorpyrifos</b>	
<b>Chlorpyrifos-methyl</b>	
<b>Cypermethrin</b>	
<b>DDT</b>	
<b>Deltamethrin</b>	
<b>Diazinon</b>	
<b>Endosulfan</b>	
<b>Famoxadone</b>	
<b>Fenvalerate</b>	
<b>Fipronil</b>	
<b>Glyphosate</b>	
<b>Heptachlor</b>	
<b>Hexachlorobenzene</b>	
<b>Hexachlorcyclohexan (HCH, Alpha-Isomer)</b>	
<b>Hexachlorcyclohexan (HCH, Beta-Isomer)</b>	
<b>Indoxacarb</b>	Da analizzare nel 2022 solo nel e sul latte
<b>Lindane</b>	
<b>Methoxychlor</b>	
<b>Parathion</b>	

	<b>Osservazioni</b>
<b>Permethrin</b>	
<b>Pirimiphos-methyl</b>	

**TABELLA 8:** Modello per la trasmissione delle misure adottate

Misure	Alimento	Valore riscontrato	Numero progressivo del campione	Cause del superamento
Notifica di allerta eu				
Notifica di allerta IT				
Sanzioni amministrative				
Richiamo del lotto dal mercato				
Distruzione del lotto non conforme				
Successivo sospetto campionamento di prodotti simili , campioni dello stesso produttore o della stessa origine (Follow-up sampling)				
Prescrizione al responsabile operatore del settore alimentare				
Altro tipo di successive controllo per identificare la ragione della non conformità dell'operatore del settore alimentare				
Altre azioni				

**TABELLA 9:** Elenco delle possibili cause di non conformità

<b>Elenco delle possibili cause da utilizzare per compilare la tabella 8 nella quinta colonna</b>
GAP Non rispettata: Uso di pesticida non autorizzato in EU)
GAP Non rispettata: Uso di pesticida non autorizzato su colture specifiche
GAP Non rispettata: Uso di pesticida autorizzato, ma dosaggio di applicazione, numero di trattamenti, metodo di applicazione o tempo di carenza non rispettato
Uso di pesticida in accordo alla GAP :ma bassa degradazione del residuo
Contaminazione crociata : trattamenti con dispersione a spruzzo o altro tipo di contaminazione
Contaminazione da precedente uso di un pesticida: assorbimento di residui dal suolo (es. pesticida persistente usato in passato )
Residuo risultante da altre origini di PPP (e.g. biocida, residui veterinari, Bio Fuel)
Ritrovamento natural (e.g. dithiocarbamates in turnips)
Cambi di MRL
Uso di pesticidi su un alimento importato da paesi terzi da cui nessuna tolleranza all'importazione è stabilita

## ALLEGATO A

REGIONE \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_

USMAF DI

**FOGLIO INTEGRATIVO** DEL

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO** 1 N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Campi necessari per l'invio dei dati alla sezione Gestione Accoglienza Flussi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) della Banca dati centrale del Ministero della Salute, del flusso residui prodotti fitosanitari negli alimenti.

**ORIGINE DEL PRODOTTO** \_\_\_\_\_

SE L'ORIGINE È L'ITALIA RIPORTARE ANCHE LA REGIONE DI ORIGINE

**PRODOTTO:**

DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_

CODICE FOODEX 2 : ----- (INDICARE ESCLUSIVAMENTE IL CODICE EFSA)

### STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

PROGSAMPSTRATEGY

ST10A=CAMPIONAMENTO CASUALE

ST20A=CAMPIONAMENTO MIRATO ES CAMPIONI DI CONTROLLO

ST30A=CAMPIONAMENTO SU SOSPETTO O A SEGUITO PRECEDENTE CONTROLLO

### TIPOLOGIA DI PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO

PROGTYPE

K005A = DM 23-12-1992

K009A = PIANO COORDINATO COMUNITARIO (REGOLAMENTO UE 788/2012)

K018A = PIANO COORDINATO COMUNITARIO E NAZIONALE

K019A = CONTROLLI ACCRESCIUTI ALL'IMPORTAZIONE REG 669/2009

## **METODO DI CAMPIONAMENTO**

SAMPMETHOD

N001A = INDIVIDUALE ?

N008A = NON CONOSCIUTO ?

N009A = SECONDO LA DIRETTIVA 2002/63/EC RECEPITA IN ITALIA CON D.M. 23/07/2003)?

N010A = PER ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PRELEVATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 96/23/CE

## **PUNTO DI CAMPIONAMENTO**

SAMPPOINT

E100A = PRODUZIONE PRIMARIA

E301A = IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE

E500A = VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

E510A = DISTRIBUTORE ALL'INGROSSO

E520A = DETTAGLIANTE

E530A = ATTIVITÀ D'IMPORTAZIONE

E700A = MAGAZZINO DI STOCCAGGIO

ALTRO (VISIONARE ANAGRAFI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL CODICE NEL CASO IL PUNTO DEL PRELIEVO NON COINCIDA CON QUELLI CITATI SOPRA)

## **IDENTIFICATORE OSA**

CAMPO OSAID

PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE : \_\_\_\_\_

CAMPO REGSAMPSD

**NUMERO DI REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO** \_\_\_\_\_

SE AZIENDA AGRICOLA CODICE UNIVOCO ANAGRAFE AZIENDALE : \_\_\_\_\_

ALTRA AZIENDA PARTITA IVA o CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**I VERBALIZZANTI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TIMBRO O FIRMA OSA**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DATA**

\_\_\_\_\_

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **Normativa comunitaria**

Regolamento CE n. 178/2002 che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera

Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile relativo ai controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile relativo ai controlli ufficiali

Regolamento CE N. 396/2005 del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

Progetto di regolamento della commissione che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fitosanitari in o su determinati prodotti. Procedura e indirizzi operativi

Direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione del 28 marzo 2019

### **NORMATIVA NAZIONALE**

Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 1992. Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.

Nota del Ministero della Salute 6219 del 20/02/2013

Nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2009

Circolare del Ministero della Salute 23 maggio 2008

Decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004. Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione

Decreto del Ministero della Salute 23 luglio 2003. Attuazione della direttiva 2002/63/CE – 11.07.02

Decreto 09 aprile 2009 , n. 82. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)

Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Nota Ministero della Salute – prot. n. 20042 DGISAN-MDS-P acquisita al protocollo regionale 85656/2020 – e successiva nota del 4 giugno 2020 – prot. n. 20487 DGISAN-MDS-P acquisita al protocollo regionale 87356/2020 aventi per oggetto il programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti – Indirizzi operativi per l'anno 2020.

Regione Molise - Determinazione del Direttore Generale n. 271 del 28-12-2018 Piano regionale pluriennale integrato dei controlli 2015-2019. Aggiornamento.